

Gas naturale - Informativa sulle agevolazioni fiscali

La normativa riguardante le imposte sul gas naturale e sull'energia elettrica (Testo Unico Accise – Decreto Legislativo 26 Ottobre 1995, n. 504 e s.m.i, D.P.R. del 26 Ottobre 1972, n. 633 e s.m.i.) regola l'applicazione di accise, addizionali all'accisa e IVA alle diverse tipologie di fornitura, compresi gli utilizzi per i quali sono previste agevolazioni.

Per le forniture di gas naturale sono previsti i seguenti trattamenti fiscali:

1. Riduzione dell'accisa e dell'addizionale regionale

L'agevolazione consiste nell'applicazione di aliquote ridotte, dell'accisa e dell'addizionale regionale (ove applicata), rispetto a quelle ordinarie. Possono fruire della riduzione i seguenti utilizzi:

- Attività industriali (comprese le utenze ospedaliere), artigianali, agricole;
- Settore della distribuzione commerciale (ad esempio: commercio all'ingrosso, al dettaglio, supermercato...);
- Attività alberghiere e di ristorazione;
- Impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fine di lucro;
- Teleriscaldamento alimentato da impianto di cogenerazione (avente le caratteristiche indicate nell'art. 11, comma 2, lettera b) della legge n. 10/1991);
- Attività ricettive svolte da istituzioni, con o senza fine di lucro, finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti;
- Attività di "cessione di calore" (gestione calore, gestione energetica, ecc.).

Inoltre, possono godere dell'applicazione di un'aliquota di accisa dedicata gli usi istituzionali delle Forze Armate nazionali e gli usi destinati alla produzione di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

2. Esclusione dall'accisa e dall'addizionale regionale

Può essere escluso dall'applicazione dell'accisa e dell'addizionale regionale il gas naturale utilizzato nella riduzione chimica, nei processi elettrolitici, nei processi metallurgici e nei processi mineralogici.

3. Esenzione dall'accisa e dall'addizionale regionale

Possono accedere all'esenzione gli usi istituzionali delle Forze Armate estere aderenti al patto del Nord-Atlantico (NATO), le rappresentanze diplomatiche, le organizzazioni internazionali riconosciute e gli usi rientranti negli accordi stipulati con paesi terzi o con organizzazioni internazionali.

In certe Regioni, in caso di esenzione dall'addizionale regionale, viene applicata un'imposta sostitutiva.

4. Agevolazione I.V.A.

Possono beneficiare dell'applicazione dell'aliquota I.V.A. agevolata le imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili, le imprese che immettono gas direttamente nelle tubazioni nelle reti di distribuzione per essere successivamente erogato ovvero impiegato nella produzione di energia elettrica.

5. Esenzione I.V.A.

Hanno diritto alla non imponibilità gli esportatori abituali previa presentazione di apposita dichiarazione d'intento, le rappresentanze diplomatiche, gli usi istituzionali delle Forze Armate estere aderenti al patto del Nord-Atlantico (NATO) e le organizzazioni internazionali riconosciute.

Per ottenere l'applicazione delle agevolazioni è necessario che il cliente produca apposita istanza completa di idonea documentazione. L'agevolazione, secondo quanto chiarito dal Ministero delle Finanze, decorre dal giorno di ricevimento della domanda ovvero dalla data stabilita dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, ove sia necessaria una preventiva autorizzazione da parte dello stesso Ufficio.

La modulistica necessaria per richiedere l'applicazione delle agevolazioni previste è disponibile presso i nostri sportelli e scaricabile dal nostro sito www.etraenergia.it.

Per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento Vi invitiamo a contattare il nostro Servizio Clienti, chiamando il numero verde gratuito:

800 766 858